

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIGGIO, DE GIUSEPPE, FIMOGNARI
e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1983

Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che viene presentato, trova il suo fondamento giuridico nella volontà di sanare le lesioni subite da una larga fascia di dirigenti dei disciolti enti parastatali.

Tale personale viene immesso nel Servizio sanitario nazionale col pesante bagaglio dei distorti inquadramenti subiti ad opera della contrattazione parastatale (decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976) e con l'ulteriore aggravio di un inquadramento, *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, nel Servizio sanitario nazionale, assai più sfavorevole di quello del personale proveniente da altre amministrazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976, male interpretando la legge n. 70 del 1975, e sovvertendo la precedente normativa che prevedeva un'unica categoria direttiva, ha sancito lo sdoppiamento di tale categoria in due qualifiche: quella dei dirigenti e quella dei collaboratori.

Con la estromissione dalla dirigenza delle qualifiche di consigliere o capo ufficio di

prima classe, veniva provocata una lesione nei confronti di numerosi dipendenti, che, in precedenza, mediante concorso, avevano creduto di potere accedere all'unica carriera direttiva comprendente le qualifiche da consigliere a direttore superiore.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, pur immettendo, ancorchè con requisiti eccessivamente onerosi, una parte dei collaboratori del parastato nella qualifica di vice direttore amministrativo, non ha ritenuto di sanare le lesioni esistenti *in toto*, col riconoscimento che non una sola parte dei collaboratori, ma tutti, in quanto già appartenenti alla dirigenza del parastato, andassero collocati nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non solo non ha sanato le lesioni precedenti, ma le ha aggravate. Infatti, se si confronta il trattamento riservato dal legislatore ai dipendenti provenienti dal parastato con quello riservato ai dipendenti provenienti dagli enti locali o dagli ospedali, risulta evidente la notevole dispa-

rità e le ulteriori lesioni a danno del personale parastatale.

Se si osservano le tabelle di equiparazione relative ai medici, balza subito evidente la disparità di trattamento a sfavore dei medici provenienti dal parastato rispetto agli ufficiali sanitari e ai medici condotti.

Per l'inquadramento nella posizione funzionale apicale si richiede che il medico parastatale della prima qualifica professionale abbia almeno 15 anni di servizio e una posizione di direzione o di responsabilità da almeno 1 anno, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, di strutture centrali o regionali o provinciali con oltre 60.000 assistibili o assicurati. Per l'inquadramento nelle stesse posizioni apicali degli ufficiali sanitari si richiede una anzianità di soli 8 anni e lo svolgimento dell'attività di ufficiale sanitario in comuni con oltre 20.000 abitanti.

Per i medici condotti, il cui inserimento nella posizione funzionale apicale non è previsto dalle tabelle di equiparazione, l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 prevede la collocazione nei posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nella pianta organica della USL, purchè abbiano una anzianità di servizio di 10 anni.

La stessa disparità di trattamento si verifica per l'inquadramento nelle posizioni funzionali intermedie.

Se si passa poi a valutare il trattamento riservato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 alle qualifiche di collaboratore coordinatore e di collaboratore, si nota come questi funzionari, che nel parastato, prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 411, erano inquadrati nella carriera direttiva — come si è già detto —, sono stati equiparati rispettivamente al coadiutore amministrativo e al collaboratore direttivo ospedaliero, i quali, a seguito dell'ANUL del 1979, erano passati dalla carriera di concetto alla carriera direttiva, seguendo una parabola inversa a quella di una parte dei dirigenti del parastato che erano stati estromessi dalla dirigenza.

Questa equiparazione, insomma, ha ulteriormente dequalificato i collaboratori coordinatori e i collaboratori provenienti dal parastato.

Se si procede oltre nella analisi e si esamina la situazione del personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo, si osserva che per il personale di provenienza parastatale in possesso della qualifica di collaboratore coordinatore sono richiesti 10 anni di anzianità nella qualifica, mentre il personale ospedaliero, che confluirà nella stessa posizione funzionale, è personale del primo livello dirigenziale per il quale non è richiesto alcun requisito di anzianità.

Per altro, a seguito della proroga prima e della cessazione poi della gestione commissariale degli enti parastatali messi in liquidazione, veniva a costituirsi di fatto una situazione di stallo con conseguente congelamento del personale nella posizione in cui si trovava alla data del 31 dicembre 1979. Da tale data, essendo sospesi i concorsi interni e le promozioni per merito comparativo, il personale dirigenziale parastatale non ha fruito di alcuna progressione di carriera e i miglioramenti economici sono stati limitati a passaggi di classe stipendiale conseguenti alla maturazione di determinate anzianità. Il suddetto personale non ha fruito neanche dei miglioramenti previsti dalla legge n. 155 del 1981 a favore del personale parastatale il cui rapporto di lavoro in atto è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

A questa posizione di congelamento della carriera del personale direttivo parastatale si contrappone una situazione del tutto diversa per il personale direttivo ospedaliero e degli enti locali.

Per il personale ospedaliero le cosiddette « code contrattuali », con conseguenti delibere comportanti adeguamenti salariali e di carriera, consentono a questo personale di non subire danni nel passaggio alla gestione del Servizio sanitario nazionale.

In situazione ancora più favorevole si trova il personale direttivo proveniente dagli enti locali. Questo personale, essendo stato rinnovato recentemente il contratto che lo

riguarda, ha acquisito posizioni economiche e gode di sviluppi di carriera che lo pongono in una situazione molto favorevole nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge localizza nelle colonne riguardanti i medici, i direttori amministrativi e i collaboratori amministrativi provenienti dal parastato i punti dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 che si vogliono modificare.

L'articolo 2 tende a rimuovere la disparità del trattamento tra i medici del parastato e i medici di altra provenienza e persegue questo scopo abbassando l'anzianità di servizio a 10 anni e tenendo conto non solo della posizione funzionale di responsabilità di strutture regionali e provinciali, ma della posizione di responsabilità nell'ambito delle suddette strutture. Inoltre, il suddetto articolo equipara a quella degli ufficiali sanitari la posizione di quei medici parastatali che, pur non essendo preposti e non essendo inseriti nelle strutture summenzionate, tuttavia avevano funzioni di direzione o di responsabilità di strutture con più di 20.000 assistibili o assicurati.

L'articolo 3 prevede l'immissione nella posizione funzionale intermedia dei medici del parastato che abbiano 5 anni di anzianità, in deroga a quanto previsto dall'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, o la responsabilità di strutture anche con meno di 20.000 assistibili o assicurati. L'equiparazione così effettuata risulta più equa ed elimina la disparità di trattamento tra medici provenienti dal parastato e medici di altra provenienza.

L'articolo 4, tenendo conto di quanto esposto in precedenza circa il blocco delle carriere conseguente alla cessazione delle gestioni commissariali e dell'organizzazione nazionale a piramide della struttura della maggior parte degli enti disciolti, organizzazione che di fatto penalizza i dirigenti provenienti dal parastato, immette nella posizione funzionale apicale, oltre ai dirigenti generali, anche i dirigenti superiori e i dirigenti con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica.

Gli articoli 5 e 6 vanno inquadrati nell'unico contesto della volontà di sanare le lesioni subite da quei dirigenti del parastato che, essendo inquadrati, prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976, nella carriera direttiva con le qualifiche di consigliere o capo ufficio di IV classe, primo consigliere o capo ufficio di III classe, consigliere capo o capo ufficio di II classe, direttore o capo ufficio di I classe, furono estromessi dalla carriera e inquadrati come collaboratori.

Se è vero che con i suddetti articoli si tende a ripristinare uno *status* preesistente, è altrettanto vero che, nella collocazione del suddetto personale nelle due posizioni funzionali di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo, non si può fare a meno di tener conto di vari requisiti richiesti per l'ingresso nella carriera o maturati nel tempo (anzianità di servizio; svolgimento di funzioni attestato mediante il conferimento del « coordinamento »).

L'articolo 5 stabilisce che per essere immessi nella posizione funzionale di direttore amministrativo bisognava possedere, alla data del 20 dicembre 1979, o la qualifica di dirigente *sic et simpliciter*, o la qualifica di collaboratore da almeno 8 anni e funzioni di direzione o di responsabilità. L'articolo 6, infine, completando il ripristino dello *status* giuridico preesistente al decreto del Presidente della Repubblica n. 411, immette nella posizione funzionale iniziale di vice direttore amministrativo tutti i collaboratori che, pure essendo inquadrati nell'ordinamento della carriera direttiva preesistente al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 in una delle qualifiche già elencate, non possedevano, alla data del 20 dicembre 1979, gli altri requisiti previsti dall'articolo 5.

L'articolo 7 consente l'inquadramento degli assistenti amministrativi o tecnici nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo a condizione che posseggano la laurea ed una anzianità complessiva di 5 anni alla data di approvazione di questo disegno di legge. Ciò allo scopo di utilizzare tutte le professionalità esistenti nel parastato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, i criteri di equiparazione contenuti nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono modificati secondo quanto previsto dagli articoli della presente legge.

Art. 2.

Oltre ai medici indicati al punto secondo e terzo della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi nella posizione funzionale apicale anche i medici della prima qualifica professionale con almeno 10 anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, o con almeno 10 anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di altre strutture con oltre 20.000 assistibili o assicurati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

Oltre ai medici indicati al punto secondo della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi nella posizione funzionale intermedia i medici della prima qualifica professionale con almeno 5 anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture anche con meno di 20.000 assistibili o assicurati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

Oltre ai dirigenti generali, è inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio anche il perso-

nale dirigenziale proveniente dal parastato ed in possesso, alla data del 20 dicembre 1979, della qualifica di dirigente superiore o, da almeno 8 anni, della qualifica di dirigente.

Art. 5.

Oltre al personale in possesso alla data del 20 dicembre 1979 della qualifica di dirigente, è inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo anche il personale dirigenziale che, nell'ordinamento delle carriere del parastato preesistente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, era inquadrato nella carriera direttiva articolata nelle seguenti qualifiche: consigliere o capo ufficio di IV classe, primo consigliere o capo ufficio di III classe, consigliere capo o capo ufficio di II classe, direttore o capo ufficio di I classe e, alla data del 20 dicembre 1979, aveva almeno 8 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e funzioni di direzione o di responsabilità.

Art. 6.

È inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo il personale dirigenziale che, nell'ordinamento delle carriere del parastato preesistente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, era inquadrato nella carriera direttiva articolata nelle seguenti qualifiche: consigliere o capo ufficio di IV classe, primo consigliere o capo ufficio di III classe, consigliere capo o capo ufficio di II classe, direttore o capo ufficio di I classe e, alla data del 20 dicembre 1979, era in possesso della qualifica di collaboratore.

Art. 7.

È inquadrato nella posizione di collaboratore amministrativo e/o tecnico il personale di ruolo in possesso di una anzianità complessiva di 5 anni, della laurea e della qualifica di assistente alla data di entrata in vigore della presente legge.